

DISEGNO DI LEGGE

Disciplina in materia di funzioni, organi di governo e sistema elettorale delle Province e delle Città metropolitane

Nell'ambito di un mutato quadro di indirizzo politico generale, rappresentato da diverse iniziative legislative già in corso di congiunto esame da parte del Parlamento nazionale (Atti Senato S203 - S367 - S57 - S417) tendenti a reintrodurre l'elezione a suffragio universale diretto degli organi di Province e Città metropolitane, superando l'attuale assetto istituzionale degli enti di area vasta determinato dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, il disegno di legge del governo regionale, introduce in puntuale attuazione delle priorità programmatiche esposte all'Assemblea regionale una nuova disciplina concernente la composizione e l'elezione a suffragio universale diretto degli organi dei liberi consorzi di Comuni (denominati Province) e delle Città metropolitane attualmente previste dall'articolo 1 della legge regionale 4 agosto 2015, n.15.

L'**articolo 1** detta i pertinenti richiami costituzionali e statutari, nonché quelli relativi ai principi della Carta europea delle autonomie locali, individuando espressamente gli enti destinatari della legge nei liberi consorzi di Comuni (che assumono la denominazione di Province) e nelle Città metropolitane, enti di area vasta istituiti dall'articolo 1 della legge regionale 4 agosto 2015, n.15, terminando con una disposizione di chiusura di rinvio dinamico alla normativa ordinamentale applicabile.

L'**articolo 2** individua gli organi di governo delle Province e delle Città metropolitane (presidente, giunta e consiglio), la loro composizione (prevedendo l'obbligo di rappresentanza in giunta di entrambi i generi) e le rispettive competenze richiamando la vigente disciplina regionale in materia di ineleggibilità ed incompatibilità, di cessazione dalle cariche ed introducendo l'istituto del consigliere supplente per il periodo di sospensione dalla carica di un consigliere chiamato a svolgere l'incarico di assessore.

Di seguito la tabella riepilogativa di composizione degli organi collegiali della Provincia.

Province (liberi consorzi comunali)	
36 consiglieri con popolazione pari o superiore a 1.000.000 di abitanti	fino a un massimo di 9 assessori (25% dei consiglieri)
30 consiglieri con popolazione pari o superiore a 500.000 di abitanti	fino a un massimo 7 assessori (25% dei consiglieri)
24 consiglieri con popolazione inferiore a 500.000 di abitanti	fino a un massimo 6 assessori (25 % dei consiglieri)

L'**articolo 3** reca i medesimi contenuti dell'articolo 2 riferiti alle Città metropolitane.

Di seguito la tabella riepilogativa di composizione degli organi collegiali della Provincia.

Citta metropolitane	
36 consiglieri con popolazione pari o superiore a 1.000.000 di abitanti	fino a un massimo 9 assessori (25% dei consiglieri)
30 consiglieri con popolazione inferiore a 1.000.000 di abitanti	fino a un massimo 7 assessori (25% dei consiglieri)

L'**articolo 4** individua le funzioni delle Province confermando, in atto, quelle attualmente previste dalla vigente normativa regionale ed, in particolare, dall'articolo 27 della legge regionale 4 agosto 2015, n.15.

L'**articolo 5** individua le funzioni delle Città metropolitane confermando, in atto, quelle attualmente previste dalla vigente normativa regionale ed, in particolare, dagli articoli 27 e 28 della legge regionale 4 agosto 2015, n.15.

L'**articolo 6** detta le modalità per l'elezione diretta del presidente della Provincia a suffragio universale e diretto su collegio unico contestualmente al consiglio provinciale (unica scheda) prevedendo il 40% dei voti validi quale soglia per l'elezione al primo turno e, in mancanza, il turno di ballottaggio e la possibilità del voto disgiunto.

L'**articolo 7** prevede le modalità per l'elezione del consiglio provinciale a suffragio universale diretto con metodo D'Hondt su due o più collegi interni all'unica circoscrizione provinciale, determinati secondo i meccanismi della preesistente normativa regionale, prevedendo la doppia preferenza di genere e l'elezione a consigliere provinciale del candidato presidente della Provincia miglior perdente purché abbia ottenuto almeno il 20% dei voti validi.

L'**articolo 8** regola l'elezione del sindaco metropolitano secondo il medesimo sistema previsto all'articolo 6 per il presidente della Provincia.

L'**articolo 9** regola l'elezione del consiglio metropolitano secondo il medesimo sistema previsto all'articolo 6 per il presidente della Provincia.

L'**articolo 10** riporta il rinvio alle disposizioni relative al procedimento con le necessarie attualizzazioni testuali.

L'**articolo 11** contiene l'insieme delle abrogazioni espresse delle diverse disposizioni della legge regionale 4 agosto 2015, n.15 non più compatibili con i contenuti della presente iniziativa legislativa.

L'**articolo 12** reca le disposizioni transitorie volte, in primo luogo, a tenere le consultazioni elettorali in un turno compreso tra il 15 ottobre e il 30 novembre e a non determinare soluzioni di continuità nella gestione delle Province e delle Città metropolitane, prevedendo la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione della legge che, in mancanza del conferimento di nuove funzioni agli enti di area vasta, rispetto a quelle previste dalla vigente normativa regionale ed espressamente richiamate dalla presente iniziativa legislativa vengono stimati unicamente in 10 milioni di euro, quali risorse necessarie a sostenere le consultazioni elettorali.